

lode specialmente in un'epoca nella quale tanto volentieri si fa della storia odiando la cronologia.

Lo scopo dell'A., quale traspare dall'esame dell'opera, è però anche di offrire agli studiosi uno strumento di consultazione. Per questo la trattazione, pur non mancando di riprendere questioni particolari (che forse talvolta appesantiscono e turbano la proporzione del limpido dettato), generalmente si svolge in tono di rapidi appunti a scopo pratico, quasi manualistico. L'«appendice» alla parte I, pp. 37-41 (sulle ere, i fenomeni celesti e i calendari regionali), si riduce quasi a semplice guida bibliografica. Ciò rende particolarmente utile il libro, denso di cose concrete.

La prima parte tratta problemi di calendario: attico, macedonico, babilonese, romano pre-giuliano (con un'appendice sulla data della fondazione di Roma). La seconda parte accenna in rapida sintesi ai più gravi problemi riguardanti le cronologie adottate dagli scrittori (Polibio, Livio, Diodoro, Pompeo Trogo, sul quale ultimo v'è maggior indugio, nella ricerca di una spiegazione particolarmente originale), e dai cronografi (*Marmor Parium* e *Cronaca d'Ossirinco*). La terza parte è completamente dedicata agli elenchi, ed è la più preziosa ai fini della consultazione. Nei «Fasti regi» appare la successione cronologica dei re di Sparta, Macedoni, Seleucidi, Lagidi, Attalidi, di Bitinia, del Ponto, di Cappadocia, degli Arsacidi di Partia. Seguono le liste degli eponimi greci (arconti attici, arconti delici, strateghi achei, strateghi etolici, arconti delfici, stefaneforii milesii), e dei consoli romani dal 323 al 31 a. Cr. Staccandosi dall'uso comune (cfr. MOMMSEN, *CIL* I, p. 130 ss.; DEGRASSI, *Inscr. It.*, XIII 1, p. 414 ss.; 606 ss.; e, ad es., indicazione degli anni nell'edizione liviana di Weissenborn-Müller, I, p. 495 ss.), l'A. per gli anni anteriori al 300 a. Cr. computa gli «anni dittatoriali» solo nella successione varroniana, omettendo la cifra nella successione a. Cr. Questo sistema provoca qualche perplessità nei confronti dell'uso invertito, che ci ha abituati a considerare, ad es., anno tradizionale della *clades Caudina* il 321 a. Cr., l'anno dei consoli Sp. Postumio e T. Veturio, abbassati qui al 319.

Chiudono la terza parte chiare tavole di liste conguagliate degli eponimi greci dal 323 al 146 a. Cr., con l'accorgimento della divisione stagionale dei singoli anni, per cui risulta immediatamente lo sfasamento d'inizio dei diversi anni a seconda dei diversi usi eponimici locali. I nomi contenuti in queste tavole sono poi raccolti in un indice alfabetico, così come quelli dei consoli romani.

Bisogna essere grati all'A. per questo strumento di lavoro, utile anche, col suo accurato apparato di note, come completamento e aggiornamento bibliografico, per il periodo ellenistico, delle classiche e sistematiche opere di cronologia.

ALBINO GARZETTI

JOANNES K. TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Lex Cicereia-Præiudicium*, Atene 1959. Un volume di pp. XV-165.

È il secondo volume (contenente le parti 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>) della monografia sulla *lex Cicereia*, una legge menzionata da Gaio, *Inst.* III 123, di data incerta, ma del II sec. a. Cr., che si allinea con la *lex Apuleia*, la *Furia* e la *Cornelia* (forse di Silla) in materia di fideiussione. Il primo volume, a detta dell'A. (p. 143), doveva servire come *prolegomena*. Lo studio presente ha perciò una sua autonomia. Scritto in greco con un ampio riepilogo in tedesco, il libro ha la sistematicità d'impostazione caratteristica delle trattazioni giuridiche; ma vuole soprattutto essere ricerca filologica, intesa a fissare, preliminarmente ad ogni deduzione giuridica, il significato e l'uso del vocabolo (in questo caso *præiudicium*), attraverso l'esame di tutti i luoghi (e di tutti i contesti) nei quali esso è contenuto. Certamente bisogna convenire sull'utilità del metodo, che richiama la ricerca giuridica dall'astratto al concreto, dall'ideale allo storico.

La trattazione è divisa in due parti. Nella prima sono illustrati i tre usi principali del vocabolo *præiudicium*: 1) «prova» (*probatio in re posita*), «esempio»; 2) «svantaggio», «pregiudizio» (nel senso di «danno»): significato derivato dal precedente (è spiegato come); 3) «sentenza preliminare» (*formula præiudicialis*) in base alla quale si giudica un'altra causa o la causa medesima. Questo ultimo significato appare essere il più importante non solo sotto l'aspetto giuridico, ma perché da esso derivano per metonimia i due primi. Il suo posto nella trattazione doveva forse essere, quindi, il primo; l'economia del lavoro (è il più ampio quanto a documentazione e giuridicamente il più rilevante, e su esso si basa la questione particolare svolta nella seconda parte) giustifica tuttavia la disposizione.

Nella seconda parte è studiato in particolare il *præiudicium legis Cicereiae*, prima in alcune pagine generali, poi con specifica aderenza ai singoli problemi. Fra questi interessante, anche se non sviluppato in modo convincente, quello della datazione della *lex Cicereia*, non attribuita, come solitamente, a quel *C. Cicereius* ex-scriba di Scipione, poi *praetor Sardiniae* nel 173, che vinse i Corsi, e trionfò nel 172 senza l'autorizzazione del senato, in *monte Albano* (Liv. XLII 21,6-7), ma a un suo figlio o nipote, con l'importante conseguenza che qualcosa non ben spiegabile in quella legge, si spiegherebbe invece abbassandola cronologicamente e ritenendola posteriore alla *lex Aebutia*, quella che avrebbe abolito le *legis actiones* per sostituire la *formula* (ma essa stessa è d'incerta datazione). Ora del *præiudicium legis Cicereiae* fa cenno Gaio (l. c.), e la cosa appare piuttosto singolare, aspettandosi una *exceptio*, non un *præiudicium*. Questo sarebbe appunto un indizio dell'antichità della *lex Cicereia* (JOLOWICZ, *Hist. Introd. to the St. of Rom. Law*, Cambridge 1952, p. 315). Ma di esso nessuna fonte

parla ampiamente, sebbene le azioni in proposito non dovessero essere rare, essendo chiaro che una causa preliminare poteva ben essere imbastita, con l'effetto di liberazione del mallevadore, se questo non era stato informato dell'entità della garanzia e del numero dei co-garanti. L'A. cerca appunto di ricostruire la *formula praeiudicialis* della *lex Cicereia*, e a questo proposito è specialmente interessante, anche per le implicazioni storiche, il ricorso agli scolii di Bobbio a Cic. in *Clod. et Cur.* 17-18 (= 15-16 Stangl), dove già l'Huschke, oltre cent'anni fa, aveva vista un'allusione al *praeiudicium legis Cicereiae*.

Seguono alla trattazione gli indici delle fonti: giuridiche, filologiche, epigrafiche e papirologiche. Tra le filologiche il poeta Verlaine (p. 136) fa un effetto curioso in compagnia di Ambrosiaster e di Vittore Vitense, tanto più con quattro citazioni per quattro versi di seguito, così:

art poétique	5	51 <sup>1</sup>
»	»	6
»	»	7
»	»	8

Probabilmente Verlaine stava meglio citato più succintamente con gli autori moderni, ai quali è dedicato un altro indice. Tracce più gravi di un certo disagio filologico, nonostante le lodevoli intenzioni, si trovano del resto anche altrove, come nella bibliografia iniziale: non tutti si accontentano di un unico ponderoso elenco, nel quale, sotto il denominatore comune dell'ordine alfabetico, si trova di tutto, i volumi e gli articoli, le riviste citate col solo titolo e l'anno d'inizio, i manuali di linguistica e di letteratura, *Lustrum* e il Dittenberger (perchè non il Dessau, pure citato nella trattazione?), il Liddell-Scott e il Roscher (perchè non la *Realencyclopädie*, di cui è citato l'estratto dell'articolo dello Ziegler su Plutarco, e non è citata invece la sia pur breve trattazione della *lex Cicereia* nell'articolo *Sponsio* del Weiss, III A, c. 1855 sg.?). Inoltre anche una base filologica, per essere sicura, deve garantire la maggiore completezza documentaria possibile, se, come nel caso specifico, intende offrire uno strumento definitivo, corrispondente a un *desideratum* degli studiosi (p. 4), quale sarebbe l'elenco delle menzioni antiche delle *formulae praeiudiciales*. Ora l'elenco fornito dall'A. (pp. 3-12) non è completo, per sua dichiarazione (p. 3 e 143), e come si vede dal fatto che le citazioni di *praeiudicium* e *praeiudicare* nel Digesto sono state aggiunte *in extremis* (nota di p. 144), inviate all'A. dal Dr. Schwarz di Magonza (!).

Il riepilogo tedesco contiene appunto aggiunte e correzioni, oltre l'ampia parafrasi del testo greco, e perciò è parte integrante dell'opera. Sono enunciati in esso anche principii di metodo: 1) presa di posizione contro la caccia ipercritica all'interpolazione nelle fonti giuridiche; 2) affermazione che la storia del diritto antico è parte della scienza dell'antichità classica, e non deve essere avulsa dalle altre parti. Ciò non deve apparire

senza utilità per il giurista, che ha l'occasione per venire a più stretto contatto con l'antichità e la sua cultura. «Ist doch die Teilnahme an klas-sischer und humanistischer Kultur unschätz-barer Gewinn» (p. 165): affermazione che si ascolta sempre con piacere.

ALBINO GARZETTI

MARIA J. FONTANA, *Le lotte per la successione di Alessandro Magno dal 323 al 315*, Palermo 1960. Un volume di pp. 240 (Estr. dagli «Atti» dell'Accad. di Sc. Lett. e Arti di Palermo, ser. IV, vol. XVIII, 1957-58, Parte II [pubbl. 1960]).

L'A. ha ripreso in esame la tradizione su uno dei momenti cruciali della storia antica, cercando di dare una nuova sistemazione alle ragioni della mancata sopravvivenza unitaria dell'impero di Alessandro. L'argomento di grande importanza e difficoltà è stato affrontato con metodo e discusso con lodevole scrupolo di completezza. Ne sono risultate 240 pagine (compresa la parte sulle fonti): troppe perchè non ci siano anche cose superflue, e perchè alla fine non torniamo con desiderio alle 40 limpide pagine scritte dal Beloch sul medesimo periodo, e concludenti in senso tale che la nuova ricerca non riesce a modificare sotto aspetti sostanziali.

L'A. è sensibile alla ricerca dei motivi psicologici nell'azione dei personaggi, e questo lo porta a giudizi penetranti, e talvolta senza dubbio pertinenti, ma anche lo espone al pericolo non sempre evitato di lungaggini moralistico-narrative. Ad esempio, sull'ovvio motivo dell'ambizione si insiste troppo: vi sono le ambizioni dei Diadochi, le ambizioni delle regine (p. 85), le ambizioni «che non andavano più in là di quanto (Perdicca) non potesse avere» (p. 25), le ambizioni «che potremmo chiamare positive» (p. 66, n. 57), e tante altre. Così l'espressione è qualche volta sovrabbondante e inefficace; né dalla prolissità risulta almeno ridotto a chiarezza lo sviluppo degli avvenimenti, innegabilmente intricato. E sia detto da ultimo che se la discussione dei materiali tradizionali è generalmente scrupolosa, e le deduzioni ed interpretazioni sono prudenti, è difficile non ritenere piuttosto debole la difesa di Arrideo come uomo sano di mente, o (così è alla fine consentito con espressione singolare) come uomo di «malaticcia normalità» (p. 34; ma ved. specialm. p. 30, n. 20); non ci si spiega nemmeno, o meglio sarebbe più opportuno lasciarne la spiegazione al caso, senza ricorrere a sottigliezze e ad arzigogoli, perchè la notizia della morte di Filippo Arrideo (una tale notizia!) abbia impiegato dieci mesi a giungere dalla Macedonia nella Susiana, e invece quella dell'assedio di Olimpiade a Pidna molto meno (p. 130); nè si vorrà assumere come metodico il criterio usato a p. 26 n. 1, che quando in un «breviario» si